



Deliberazione di Consiglio Comunale

N.	14
Data	31/05/2022

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA PER L'ANNO 2022. DEFINIZIONE NUMERO RATE E SCADENZA.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **duemilaventidue** il giorno **trentuno** del mese di **Maggio**, con inizio alle ore **21:00**, nella sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati alla seduta i Consiglieri Comunali.

Al momento della discussione del presente argomento iscritto all'ordine del giorno, sono presenti i seguenti componenti del Consiglio Comunale:

N	Componenti	Presente	N	Componenti	Presente
1	VERGANI FILIPPO	Sì	10	CERMENATI ROBERTA	Sì
2	BONAFE' PAOLO	Sì	11	BURGARELLA ANGELA	Sì
3	BUSNELLI ENRICA	Sì	12	GASLINI ANDREA	Sì
4	VERNANI GIULIA	Sì	13	VITIELLO ALESSANDRO	Sì
5	FUMAGALLI PAOLO FELICE	Sì	14	ZAINA MAURO ROBERTO	Sì
6	LAMANNA PASQUALE	Sì	15	ZANATA MARIACRISTINA	Sì
7	SCANTAMBURLO DANIELA	Sì	16	RAGUSA SIMONE	Sì
8	BENI JACOPO	Sì	17	RODRIGUEZ HECTOR DARIO	Sì
9	DI BARI NUNZIO	Sì			

Ne risultano presenti n. 17 e assenti n. 0

Assessori presenti:

N°	Componenti	Presente
1	FIGINI MATTEO	Sì
2	CALDAN LAURA	No
3	DE SIMONE ANDREA EDOARDO	Sì
4	FIGINI FABRIZIO	Sì
5	TAU CRISTINA RITA	No

Assiste il Segretario Generale, **Dott. Norberto Zammarano**

Essendo legale il numero dei presenti, il **Sig. Paolo Felice Fumagalli** apre la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA PER L'ANNO 2022. DEFINIZIONE NUMERO RATE E SCADENZA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 (c.d. Legge di Stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti* (TARI);
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede, in relazione alla Tassa sui Rifiuti, che: *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria”* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (Legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»*”, ai sensi dell'art. 1, comma 527, lettera f), della Legge 27/12/2017, n. 205 e la *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti”*, ai sensi dell'art. 1, comma 527, lettera c), della Legge 27/12/2017, n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;

Vista la deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/rif “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, che approva il “Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti” (MTR);

Vista, altresì, la deliberazione dell'ARERA del 24 novembre 2020, n. 493/2020/R/RIF “Aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), ai fini delle predisposizioni tariffarie 2021”;

Vista, infine, la deliberazione dell'ARERA del 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF “Aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), ai fini delle predisposizioni tariffarie 2022”;

Dato atto che la citata delibera dell'ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti, da coprire mediante entrate tariffarie;

Atteso che, ai fini della determinazione delle componenti di costo, sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di

trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;

- b) costi d'uso del capitale, intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
- c) componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019;
- d) costi previsionali per il periodo 2022-2025;

Vista la Deliberazione dell'ARERA del 18/01/2022 n. 15/2022/R/Rif con la quale l'Autorità ha approvato il Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, sulla base della quale il Comune di Varedo, con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 28/03/2022, ha individuato, come anche tutti gli Enti ricadenti sotto il servizio reso dal gestore Gelsia Ambiente, il livello intermedio di qualità regolata;

Dato atto che le succitate deliberazioni ARERA in merito alla procedura di approvazione del piano prevedono che, sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento, tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

Atteso che lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario, e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore, con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
- fino all'approvazione, da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Richiamata la determinazione n. 333 del 09/05/2022, con la quale la Responsabile dell'Ufficio comunale competente ha provveduto ad incaricare una società di comprovata esperienza al fine di processare la validazione da allegare alla presente deliberazione quale parte integrante;

Preso atto che l'“Ente territorialmente competente” è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione, come “l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;

Dato atto che, nel caso del Comune di Varedo, l'Ente di governo dell'Ambito non è stato costituito in quanto la Regione Lombardia si è avvalsa della facoltà di non costituire gli ambiti territoriali

ottimali per il servizio rifiuti, e che, quindi, l'Ente territorialmente competente (ETC) corrisponde con il Comune di Varedo;

Visto l'art. 1, comma 683, della L. n. 147/2013 e s.m.i. il quale prevede: *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia"*;

Visto il D.M. 24 dicembre 2021, pubblicato nella G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021, che ha disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 degli Enti Locali, di cui all'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, al 31/03/2022;

Visto l'art. 3, comma 5-sexiesdecies, del D.L. 20 dicembre 2021, n. 228, convertito con la Legge 25 febbraio 2022, n. 15, che dispone un ulteriore differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 degli Enti Locali al 31/05/2022;

Visto il decreto Aiuti che, tra l'altro, prevede la proroga al 31/05/2022, del termine per approvare le delibere Tari, facendola coincidere quindi con il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024;

Richiamato l'articolo 1, comma 653, della L. n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b), della L. n. 208/2015, il quale prevede: *"A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*;

Dato atto che, come indicato nella nota metodologica allegata al DM 29 dicembre 2016, il fabbisogno standard è la stima della voce di costo del servizio rifiuti, determinata secondo tecniche di regressione lineare multipla, considerando alcune variabili caratterizzanti, quali quelle di contesto (raccolta differenziata, distanza chilometrica dall'impianto di gestione dei rifiuti, costo del carburante eccetera), di gestione (impianti di compostaggio, di trattamento, discariche, eccetera), di territorialità e di caratteristiche dei Comuni (vocazione turistica, densità abitativa eccetera);

Viste le "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443, e 23 dicembre 2019", pubblicate dal Dipartimento delle Finanze del MEF sul proprio sito istituzionale;

Atteso che, a decorrere dal 2020, per la prima volta, sono stati definiti i fabbisogni standard con riferimento esclusivo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, tenendo conto anche delle novità connesse all'avvio del nuovo sistema di regolazione del servizio, determinato dalla delibera ARERA n. 443/2019, in base al quale i fabbisogni standard assumono un valore di riferimento obbligatorio per il metodo tariffario;

Richiamato l'articolo 16 del succitato MTR (Allegato A alla delibera ARERA n. 443/2019), il quale prevede l'uso dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti, con riferimento all'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie;

Dato atto che le funzioni di Ente territorialmente competente, previste dalla deliberazione ARERA n. 443/2019, sono svolte dal Comune;

Visto lo schema di piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2022, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA n. 443/2019/R/rif dal soggetto gestore, acquisito agli atti ed integrato con le voci inserite direttamente dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti, svolte direttamente dal Comune, da cui risulta un **costo complessivo di € 1.817.104,00 a fronte del costo standard complessivo di € 1.986.313,94**;

Preso atto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e che risultano presenti in particolare i documenti di cui all'art. 6 della deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif e più precisamente:

- la dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra

i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

- la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Dato atto che nella relazione illustrativa al piano finanziario sono stati indicati i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all'Ente territorialmente competente, tra cui: fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti; fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI; numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio; coefficiente di recupero della produttività; coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti; coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale; coefficiente di gradualità della componente a conguaglio 2019, determinato sulla base del confronto tra il costo unitario effettivo 2018 e il benchmark di confronto dato dal costo standard anno 2019, come meglio specificato nella relazione illustrativa del piano finanziario; l'impatto sul gettito delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 116/2020;

Dato atto che si è proceduto, con esito favorevole, alla validazione del suddetto piano finanziario, attraverso la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari, come attestata dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in merito a:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dalla delibera ARERA 443/2019/R/rif per la definizione dei costi riconosciuti, dalla delibera ARERA 493/2020/R/rif, nonché dalla delibera ARERA 363/2021/R/rif;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore;

Ritenuto, per quanto sopra, di validare/approvare conseguentemente il piano finanziario e i relativi allegati e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 (**ALLEGATO A, da allegato A1 a A10**);

Ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere all'approvazione formale del suddetto piano, che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per il corrente anno;

Ritenuto, pertanto, di procedere ad approvare le tariffe TARI per l'anno 2022, determinate sulla base del piano economico finanziario di cui all'Allegato A della presente deliberazione, per consentire all'Ufficio Tributi di inviare ai contribuenti della tassa TARI gli avvisi di pagamento per l'anno 2022, determinati sulla base del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) adottato dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA);

Ritenuto, altresì, opportuno dare atto che quanto approvato con la presente deliberazione non comporta alcuna variazione di bilancio, essendo i valori del PEF e delle tariffe coerenti con le voci di spesa e di entrata stanziata nel bilancio di previsione 2022-2024, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 31/03/2022;

Rilevato che, in conformità al predetto piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, occorre determinare le singole misure tariffarie per le diverse categorie di utenze domestiche e utenze non domestiche;

Verificato, altresì, che le predette singole misure tariffarie per le diverse categorie di utenze, domestiche e non domestiche, sono elencate nell'apposita tabella allegata alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale (**ALLEGATO B1 e B2**);

Considerato che tali misure tariffarie saranno gravate, ai sensi dell'articolo 1, comma 666, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dall'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura del 5%, stabilita per l'anno 2022, dalla Provincia di Monza e della Brianza con decreto deliberativo presidenziale n. 90 del 21/09/2021;

Rilevato che, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), con la presente deliberazione occorre stabilire il numero delle rate di versamento e le date di scadenza per l'anno 2022;

Ritenuto di stabilire in tre rate il versamento della TARI, con scadenze stabilite alle date del 30 settembre 2022, 30 novembre 2022, e 31 gennaio 2023;

Tenuto presente che, a causa della crisi economica indotta dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, il Comune di Varedo intende riconoscere riduzioni ai contribuenti TARI in ragione di trasferimenti ministeriali all'uopo erogati e/o di somme all'uopo accantonate in avanzo e/o di somme stanziare in bilancio, le cui modalità e tempi di applicazione saranno definiti con apposita deliberazione della Giunta Comunale;

Preso atto che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all'esame della Commissione Consiliare Bilancio nella seduta del 24/05/2022;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina della TARI;

Sentite le dichiarazioni di voto dei Consiglieri Comunali intervenuti, il cui contenuto è riportato nel file audio pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Varedo, nella sezione "Il Consiglio Comunale" e nella registrazione audio che, successivamente alla sua trascrizione, verrà depositata agli atti;

Presenti n. 17

Voti favorevoli n. 12

Gruppi Consiliari: "Lega", "Forza Italia", "Fratelli d'Italia"

Voti contrari n. 5

Gruppi Consiliari: "Movimento 5 Stelle" (H.D.Rodriguez), "Siamo Varedo" (A.Vitiello, M.R.Zaina, M.Zanata, S.Ragusa)

DELIBERA

- 1) di approvare il piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022, e relativi allegati (Allegato A da A1 ad A10), che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che il suddetto PEF è stato redatto in conformità con quanto stabilito nelle deliberazioni dell'ARERA n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019, n. 493/2020/R/rif. del 24/11/2020 e n. 363/2021/R/rif del 03/08/2021;

- 3) di trasmettere il piano finanziario ed i documenti allo stesso allegati all'ARERA, ai fini dell'approvazione;
- 4) di approvare le tariffe componente TARI anno 2022, come risultanti dagli allegati B1 e B2;
- 5) Di stabilire la scadenza delle rate di versamento come segue:
1° RATA - SCADENZA IL 30/09/2022
2° RATA - SCADENZA IL 30/11/2022
3° RATA - SCADENZA IL 31/01/2023;
- 6) Di dare atto che, per far fronte alla crisi economica indotta dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, il Comune di Varedo intende riconoscere riduzioni ai contribuenti TARI, in ragione di trasferimenti ministeriali all'uopo erogati e/o di somme all'uopo accantonate in avanzo e/o di somme stanziare in bilancio, le cui modalità e tempi di applicazione saranno definiti con apposita deliberazione della Giunta Comunale;
- 7) Di delegare il Funzionario Responsabile I.U.C. ad effettuare gli adempimenti necessari ai fini della pubblicazione della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Quindi, il Presidente del Consiglio, con separata votazione, pone ai voti l'immediata eseguibilità del presente atto

Voti favorevoli n. 12

Gruppi Consiliari: "Lega", "Forza Italia", "Fratelli d'Italia"

Voti contrari n. 5

Gruppi Consiliari: "Movimento 5 Stelle" (H.D.Rodriguez), "Siamo Varedo" (A.Vitiello, M.R.Zaina, M.Zanata, S.Ragusa)

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

stante l'urgenza di approvare il piano finanziario e le tariffe TARI, di dare attuazione alla presente deliberazione, dichiarando il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Generale

(*) DOTT. NORBERTO ZAMMARANO

Il Presidente Del Consiglio

(*) PAOLO FELICE FUMAGALLI